



Comune di Borghetto di Borbera

Provincia di Alessandria

Piazza Europa 13 – Cap 15060 – Tel 0143 69101 – Fax 0143 697298 – p.iva 00443410063

Pec: protocollo@cert.comune.borghettodiborbera.al.it

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AGGIORNAMENTO 2017 – 2019

Premessa

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della res publica ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità. La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all'esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la "forbice" tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria. L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa. Nello specifico, si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali. Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni: ^ ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste; ^ ragioni socio^culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi. La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al

cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. Diventa pertanto inderogabile avviare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

L'assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) è il seguente:

- a) Legge 6 novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
- b) Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190";
- c) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- d) Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190" e successive modifiche e integrazioni;
- e) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165".
- f) Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, determina ANAC n.12/2015 recante "Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione".e delibera ANAC n.831 del 3/8/2016 recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".

La redazione del Piano tiene conto altresì dell'esperienza maturata nell'anno appena trascorso sulla base del Piano Triennale 2016/2018. Ad ogni buon fine, si deve precisare che, pur nella sua complessità amministrativa, la dimensione minimale del Comune, il numero esiguo del personale (dieci dipendenti di cui due P.O.) e la conoscenza diretta dello stesso, le relazioni quotidiane con il medesimo anche da parte dei componenti l'organo politico esecutivo, il contesto esterno da cui non emergono fenomeni corruttivi degni di nota, consentono una elementare elaborazione del

Piano ovvero non ne determinano la necessità di una sostanziale rielaborazione. In sede operativa, si conferma che, la costante presenza degli Amministratori ed il coinvolgimento del Responsabile per la prevenzione nei processi complessi, consentono una percezione immediata dell'esistenza eventuale di esposizione degli uffici al rischio di corruzione.

In sede di aggiornamento del Piano Anticorruzione viene data attuazione alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Nel Piano Nazionale si specifica che "In un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC".

1. LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1. LA FINALITA' La proposta di Piano è predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Qualora nell'ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile per la prevenzione sarà chiamato a risponderne personalmente, salvo poter dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza. Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Responsabile dell'Anticorruzione, che nel Comune è individuato nella figura del Segretario Comunale. Il Piano che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella PA, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A.. Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo trascurando invece comportamenti di tipo preventivo; attraverso questo piano si pensa ad invertire questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d'Europa. Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la Garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente. A detti scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali mettano a punto un affidabile sistema di controllo interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro collaboratori siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'assunzione dei rimedi previsti dal Piano. Quest'ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi contemplati nell'art. art. 97. della Costituzione. Resta bene inteso che, per l'efficacia del Piano, occorre la

partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, in primis le posizioni apicali che dovranno dare operatività e attuazione al medesimo, in particolare alle indicazioni riportate nelle successive tabelle.

1.2 FASI 1) Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al Responsabile per la prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

2) Entro il 30 dicembre di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.

3) La Giunta Comunale adotta il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

4) Il Piano, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

5) Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Borghetto di Borbera e i relativi compiti e funzioni sono:

a) Giunta Comunale:

- designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica, se del caso, alla regione interessata (art. 1, comma 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

b) Il Responsabile per la prevenzione:

- elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. 190/2012; art. 15 d.lgs. 39/2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/2012);

- coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
- presiede l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D, e svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- Per il Comune di Borghetto di Borbera è individuato nella figura del Segretario Comunale.

c) i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza:

- Sono individuati nella figure delle posizioni apicali/responsabili di servizio, come individuati con apposito atto sindacale (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dalle posizioni apicali assegnate agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, l. 190/2012);
- d) tutte le P.O. per l'area di rispettiva competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
- e) Il Nucleo di Valutazione:
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

f) tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, l.190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7

Codice di comportamento); g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento).

1.4 IL CONTESTO ESTERNO

Così come indicato nella determinazione ANAC N°12 DEL 28/10/2015, e ribadito dal nuovo PNA, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

Dai dati contenuti nell'ultima relazione sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, il territorio della provincia di Alessandria risulta così rappresentato:

“ La provincia di Alessandria è situata nell'estremo settore sud-orientale del Piemonte; l'economia del territorio, pur in presenza di segnali di ripresa, ha risentito della generale situazione di crisi interessando, soprattutto, il settore metalmeccanico con ricadute negative sul piano occupazionale; si sono confermati settori economici trainanti quello chimico, alimentare, dei beni di lusso (polo dell'industria orafa e del gioiello di Valenza) e turistico. Le indagini concluse negli ultimi anni, in particolare quelle nei confronti della 'ndrangheta, hanno confermato la sensibilità del territorio piemontese alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ed in particolare il ruolo di crocevia della provincia di Alessandria collocata tra le province di Milano, Torino e Genova. L'analisi dell'incidenza delle varie forme di criminalità evidenzia una sostanziale assenza delle fattispecie delittuose tipica espressione della criminalità organizzata, tuttavia, dalle attività investigative condotte e dai riscontri processuali più recenti è emersa la presenza di soggetti espressione di una infiltrazione sottotraccia della criminalità organizzata, soprattutto di matrice 'ndranghetista, che si manifesta sia mediante l'adozione di moduli operativi in grado di plasarsi alla realtà territoriale, sia in legami, peraltro non particolarmente forti, con le 'ndrine o le cosche operanti nei territori di origine, sia in vincoli di solidarietà locale o con le realtà più strutturate, della vicina area lombarda. In tale contesto è stata rilevata la presenza di personaggi ritenuti a vario titolo organici o comunque contigui a sodalizi criminali di stampo mafioso di origine calabrese, i quali hanno creato "strutture di servizio" idonee ad attività di supporto logistico per l'organizzazione madre di riferimento, nonché a favorire forme di concorrenza imprenditoriale sleale nei della logistica, del trasporto su gomma, delle opere pubbliche e dei servizi di autotrasporto connessi al movimento terra. La maggior concentrazione di tali elementi si registra nel capoluogo, nell'area di Tortona ed in quella di Novi Ligure (sono presenti, tra gli altri, esponenti della compagine reggina "Trimboli" e di quella degli "letto"). Le zone di Serravalle Scrivia e di Rivalta Scrivia, sedi commerciali, di Novi Ligure e Bosco Marengo, erano state interessate dagli esiti dell'operazione "Maglio 3" del giugno 2011, che aveva consentito di ricostruire e documentare le dinamiche

associative di alcune 'ndrine con base a Novi Ligure (AL). Tali gruppi criminali, insieme a quelli attivi ad Asti, Alba (CN) e Sommariva del Bosco (CN), costituivano il c.d. "locale" del Basso Piemonte", sul quale era accertata l'influenza esercitata dalla "camera di controllo" della Liguria; al riguardo, nel luglio 2013, era stato eseguito un decreto di confisca beni nei confronti del capo di quel "locale", poi condannato dalla Corte di Appello Torino, il successivo dicembre 2013, alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione. Il 20 aprile 2013, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il latitante Strangio Sebastiano, elemento di spicco della cosca "Nirta-Strangio" di San Luca (RC), che aveva trovato rifugio in un appartamento nell'alessandrino. Il 25 aprile 2013 a Medellin (Colombia), è stato tratto in arresto il latitante Trimboli Domenico, inserito nell'elenco dei "latitanti più pericolosi" ed elemento di vertice della cosca "Cua-Rizieri", operante nel versante jonico della Provincia di Reggio Calabria, con ramificazioni nel nord Italia, specificatamente in Provincia di Alessandria.

Senato della Repubblica - 422 - Camera dei deputati XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII, N. 3 ToMoI Oltre ai suddetti gruppi malavitosi riconducibili alla "'ndrangheta" calabrese, elementi acquisiti dalle Forze di Polizia hanno consentito di rilevare, nel territorio alessandrino, anche la presenza di personaggi di origine siciliana dediti prevalentemente alla gestione di locali notturni, al controllo di esercizi commerciali e di piccole imprese nel campo dell'offerta ludica¹². Alla criminalità di matrice etnica sono ascrivibili le condotte criminose dello spaccio di sostanze stupefacenti (in particolare da parte di soggetti nord-africani operanti nella zona di Tortona), dei reati contro il patrimonio e dello sfruttamento della prostituzione; tuttavia, i gruppi di etnia albanese, magrebina, romena e dominicana attivi nel capoluogo ed in provincia non hanno assunto connotazioni di vere e proprie organizzazioni criminali, se non quella strettamente necessaria per la gestione delle suddette attività. Nel 2014 sono stati sequestrati 80 kg. di sostanze stupefacenti e tra i soggetti denunciati per reati inerenti gli stupefacenti, risultano prevalere gli stranieri sugli italiani (56 su un totale di 107). Si segnalano rapine danno di ditte di oreficeria, attesa la presenza del distretto orafo di Valenza, nonché furti in abitazione ed il fenomeno delle truffe in pregiudizio di persone anziane, vittime di falsi impiegati di enti e aziende pubbliche .. Complessivamente, i delitti commessi nel 2014 mostrano un decremento rispetto al 2013, con percentuali significative per i furti di ciclomotori e di automezzi, mentre risultano in incremento quelli in abitazione nonché la contraffazione di marchi e prodotti industriali.

Nello specifico, il territorio di Borghetto di Borbera è collocato nella zona sud orientale della provincia di Alessandria; dista 33 chilometri in linea d'aria da Alessandria (percorso stradale: 54 km) e 36 Km in linea d'aria da Genova (percorso stradale: 55Km).

Il Comune è stato interessato, negli anni, da un flusso immigratorio dovuto principalmente alla emigrazione da città (principalmente da Genova) stante la facilità per i pendolari di raggiungere il posto di lavoro per la vicinanza alla arteria autostradale Milano-Genova ed alla stazione ferroviaria di Arquata Scrivia, importante snodo ferroviario. Le immigrazioni sono conseguite, principalmente, alla espansione urbanistica del territorio iniziata nella seconda metà degli anni ottanta. I costi

inferiori delle abitazioni, la bellezza del paesaggio e l'offerta di servizi (due sportelli bancari, uno sportello postale, sportello catastale, la presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, una farmacia e vari esercizi di vicinato) hanno attratto nuovi residenti. Le emigrazioni concernono prevalentemente stranieri (per lo più comunitari).

L'economia del Comune si fonda su molteplici attività artigianali e su alcune attività di tipo industriale. Sono inoltre presenti sul territorio aziende agricole, dedite anche all'allevamento (avicoli e suini). L'offerta turistica può contare su alcune strutture ricettive e su di un parco acquatico, attivo nei mesi estivi.

1.5 IL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa non prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità atteso che il Responsabile della Prevenzione della corruzione si trova ad avere anche la titolarità di singole procedure oltre che la verifica delle procedure rimesse agli altri responsabili di servizio. Trattasi della conseguenza della modeste dimensioni dell'Ente: il Responsabile della Prevenzione è direttamente coinvolto nella gestione.

L'Ente è organizzato in sette servizi, retti dal Segretario Comunale e da due Posizioni organizzative con sei collaboratori, addetti agli uffici, e due operatori esterni:

- SEGRETERIA – PERSONALE – AFFARI GENERALI
- CONTABILITA'
- SERVIZIO TRIBUTI
- SERVIZIO VIGILANZA
- SERVIZIO TECNICO
- SERVIZI SCOLASTICI
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il servizio catasto, il servizio di protezione civile ed il servizio di polizia locale sono svolti dall'Unione Valli Borbera e Spinti di cui fanno parte i Comuni di Stazzano, Vignole Borbera e Grondona. I servizi sociali sono svolti dal consorzio intercomunale.

1.6 TRASPARENZA ATTRAVERSO IL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

La trasparenza si concretizza attraverso il sistema di misurazione e valutazione delle performance che si attua, in prima battuta, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo e del sistema di misurazione e valutazione delle performance, successivamente attraverso la presentazione del piano delle performance e la rendicontazione dei risultati all'amministrazione.

Il piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, quale risultato di sintesi dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico, tradotto in obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi che sono presi a riferimento per la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.

La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico che verrà tradotto in obiettivi in termini di trasparenza e prevenzione della corruzione. Attraverso detti obiettivi, in sede di

rendicontazione, si valuteranno la riduzione della possibilità che si manifestino casi di corruzione oltre che l'adozione di eventuali ulteriori iniziative per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione.

2 AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 ANALISI DEL RISCHIO

Sono parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190/2012;
- b) le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione, adottato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

2.2 MAPPATURA DEL RISCHIO

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 commi 4 e 9, lett. "a" l. 190/2012), sono individuate nelle seguenti:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 (concessioni, incarichi di progettazione);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- area vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni;
- pianificazione urbanistica.

Ciò premesso, va però precisato che a fronte della struttura organizzativa dell'Ente, si è ritenuto in fase di prima elaborazione del Piano di definire ed approvare i modelli con cui attuare la gestione del rischio, riservandosi di avviare la mappatura delle aree e dei processi sensibili obbligatori negli anni successivi così come l'analisi dei processi dell'Ente, da attivare nel corso del biennio 2015-2016. Sulla base dell'esperienza pregressa, come riassunto nella richiamata relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e delle verifiche effettuate in corso d'anno mediante il sistema integrato di controlli interni di cui al Regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 147 del TUELL 267/2000, si è proceduto alla mappatura del rischio, passando attraverso la mappatura dei procedimenti (allegati 1 e 2).

Si confermano le aree di rischio contenute nel Piano precedente.

Si aggiungono:

- area vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni;
- pianificazione urbanistica.

rinviano ad una successiva e attenta analisi dei processi dell'Ente nel corso del triennio 2017-2019.

2.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come specificato nel punto che precede, si è ritenuto in fase di elaborazione del Piano, di confermare la valutazione delle aree e dei processi sensibili nel corso dell'anno 2016, privilegiando le aree obbligatorie considerate a rischio dal Legislatore, ed una successiva e attenta valutazione dei processi dell'Ente nel corso del triennio 2017/2019.

Nel corso del triennio 2017/2019 per ogni processo sarà utilizzata la seguente "scala di livello rischio":

NESSUN RISCHIO CON VALORI $< 3,00$

LIVELLO RISCHIO MARGINALE CON VALORI TRA 3 E 7

LIVELLO RISCHIO MEDIO CON VALORI TRA 8 E 12

LIVELLO RISCHIO SERIO CON VALORI TRA 13 E 20

LIVELLO RISCHIO ELEVATO CON VALORI > 20

2.4 GESTIONE DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione con

il coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; b) obbligatorietà della misura; c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Si considera di predisporre adeguati interventi con priorità massima con riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio superiore al 20%.

Le misure di contrasto nel corso dell'anno 2016 saranno oggetto di valutazione a seguito del completamento delle fasi di mappatura e valutazione del rischio, privilegiando le aree obbligatorie considerate a rischio dal Legislatore ed una successiva e attenta valutazione dei processi dell'Ente nel corso del biennio 2017/2018.

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano nel Triennio 2017-2019.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, D.ssa Gabriella Grosso, Segretario Comunale, ha predisposto e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale (Amministrazione Trasparente – Atri Contenuti – Corruzione) la relazione di propria competenza relativa all'anno 2016, adempimento previsto dal comma 14, paragrafo III dell'art. 1 della legge 190/2012, utilizzando la nuova modulistica predisposta dall'ANAC, da cui si evince che nell'anno 2016:

- non sono state accertate violazioni in materia di incompatibilità per le posizioni organizzative;
- non sono pervenute segnalazioni di violazione degli obblighi di comportamento;
- non sono stati avviati procedimenti disciplinari;
- non sono stati affidati incarichi di arbitrato;
- non è stato rilevato alcun fenomeno corruttivo o di malaffare;
- non sono pervenute da parte di soggetti esterni all'amministrazione suggerimenti o richieste di chiarimento in ordine alle misure di anticorruzione adottate.

3. LE MISURE DI CONTRASTO

- I controlli interni: A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha predisposto in attuazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è in vigore, già dal 2013, il Regolamento sui controlli

interni. In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

-Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: Con il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 è stato adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Il nuovo Codice completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

- La formazione: La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve prevedere dei momenti dedicati alla formazione con particolare riferimento alle norme e alle metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, al codice di comportamento dei dipendenti e definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell'attività amministrativa, le rotazioni di funzionari, se possibile, e la parità di trattamento.

L'obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale. La formazione interesserà tutto il personale, con il coinvolgimento diretto delle P.O e consisterà nell'analisi dei rischi e delle soluzioni pratiche ai problemi ipotizzati. Alle attività formative sopra delineate, si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi organizzati sulla base del monitoraggio delle attività previste nel Piano di prevenzione della corruzione e sull'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

4. ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO

- Rotazione del personale: La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione

delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Visto che il Comune di Borghetto di Borbera è un ente privo di dirigenza e dove sono nominate solo le Posizioni Organizzative, ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL 31.3.1999, non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili di categoria D, poiché il numero esiguo di dipendenti, la netta specializzazione delle posizioni organizzative (servizio tecnico e servizio finanziario) non consentono di operare la rotazione per carenza di altre professionalità con cui operare la rotazione. Alla rotazione si potrà procedere solo a seguito della gestione associata del servizio, all'interno dell'Unione, qualora negli altri Enti vi sia personale dipendente adeguatamente professionalizzato.

- inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali: Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). Tutte le nomine e le designazioni, preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente, devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato nella quale, in ragione del contenuto dell'incarico, deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.

- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. L'Ente attua l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.

- tutela del dipendente che denuncia illeciti La disposizione contenuta nell'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. *whistleblower*) pone tre condizioni: 1) la tutela dell'anonimato; 2) il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante; 3) la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs.

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

consenso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione.

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di una segnalazione di illecito effettuata all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico, deve comunicare al Responsabile della prevenzione, in modo circostanziato, l'avvenuta discriminazione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- alla P.O. sovraordinata del dipendente che ha operato la discriminazione; la P.O. valuta l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

5. TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- La nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis);

- L'accesso civico (art. 5-5bis-5 ter);
- La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente" (art.6 e seg).

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

5.1 ACCESSO CIVICO : DISCIPLINA

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: 1. *“Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”*.

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

L'accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull'azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.

Secondo l'art. 46, inoltre, *“il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5- bis e precisamente:

evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:

difesa e interessi militari;
sicurezza nazionale;
sicurezza pubblica;
politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
indagini su reati;
attività ispettive;
relazioni internazionali.
evitare un pregiudizio ad interessi privati:
libertà e segretezza della corrispondenza;
protezione dei dati personali;
tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5.2 ACCESSO CIVICO: PROCEDURA

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l'istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi:

- 1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- 2) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque mantiene un ruolo di controllo e di verifica;

Il responsabile a cui viene inoltrata l'istanza dovrà valutarne l'ammissibilità non più sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l'assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy.

Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.

Se l'amministrazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi.

Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.

L'amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza dell'interesse dei terzi da tutelare.

Qualora l'amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l'istanza motivando tale decisione.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito

anche il Garante per la protezione dei dati personali.

In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime modalità al difensore civico.

All. : Modulo per la richiesta di accesso civico (Allegato 3)

5.3 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA'

Il Responsabile della Trasparenza, che è compreso nel ruolo del Responsabile alla prevenzione della corruzione, ha il compito di:

- provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell' Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Sindaco e, nei casi più gravi, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Come chiarito nel PNA 2016, § 4, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dall'adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi indicati nel presente Piano e inseriti nel Piano delle Performance. Ciascun obbligo di pubblicazione prevede un responsabile come esplicitato nell'allegato seguente. Al piano triennale è allegata la "Mappa trasparenza" ove si definiscono gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, conformemente all'allegato 1 delle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, adottate dall'ANAC.

Borghetto di Borbera 25 gennaio 2017

